SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA -

2ª COMMISSIONE

(Giustizia)

77° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1974

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta:

- « Riconoscimento di benefici in favore dei notai ex combattenti e categorie equiparate » (1462) (D'iniziativa dei senatori Viviani ed altri);
- « Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai » (1624) (D'iniziativa dei senatori Coppola e Sica);
- approvazione con modificazioni in un testo unificato dei disegni di legge anzidetti, con stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1462, che diviene disegno di legge numero 1462-bis (1):

PRESIDENTE			1	Pag	g. 1080,	1081,	1082 e	passim
ATTAGUILE					.1085,	1086,	1087 e	passim
BOLDRINI .	,						108	1, 1085
CARRARO .					.1081,	1082,	1084 e	passım

(1) Il disegno di legge n. 1462-bis assume il seguente titolo: « Attribuzione di benefici in favore di notai ex combattenti e categorie equiparate ».

La seduta ha inizio alle ore 12,05.

ATTAGUILE, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

- Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- « Riconoscimento di benefici in favore dei notai ex combattenti e categorie equiparate » (1462), d'iniziativa dei senatori Viviani ed altri;
- « Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai » (1624), d'iniziativa dei senatori Coppola e Sica;

approvazione con modificazioni in un testo unificato dei disegni di legge anzidetti, con stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1462, che diviene disegno di legge numero 1462-bis

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge: «Riconoscimento di benefici in favore dei notai ex combattenti e categorie equiparate», d'iniziativa dei senatori Viviani, De Carolis, Martinazzoli, Licini, De Marzi e Lisi, e: «Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai», d'iniziativa dei senatori Coppola e Sica.

Proseguiamo la discussione dei disegni di legge in titolo sospesa nella seduta di ieri. Ricordo alla Commissione che eravamo giunti a concludere l'esame dell'articolo 3 che abbiamo anche approvato.

Do pertanto lettura dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1624 preso a base di discussione:

Art. 4.

(Titoli di preferenza)

Ove risulti parità di punteggio, la preferenza è determinata tenendosi conto dei seguenti elementi:

- 1) la maggiore permanenza nell'ultima sede;
- 2) l'aver ricoperto cariche negli organi del notariato;
- 3) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, e la partecipazione attiva ai congressi notarili nazionali ed internazionali, valutabili fino a tre punti;
- 4) l'aver esercitato funzioni notarili come coadiutore a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;
- 5) la condizione di coniuge o parente, entro il terzo grado, o di affine in linea retta di altro notaio in esercizio o che sia cessato dall'esercizio e che abbia esercitato la pro-

fessione negli ultimi due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;

- 6) la situazione di famiglia.
- L I C I N I, relatore alla Commissione. Propongo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 4:

Art. 4.

(Titoli di preferenza)

Ove risulti parità di punteggio, la preferenza è determinata tenendosi conto dei seguenti elementi:

- la maggiore permanenza nell'ultima sede; nell'ipotesi che vi sia stato trasferimento d'ufficio, il periodo si computa dall'ultima assegnazione su domanda;
- 2) l'aver esercitato funzioni notarili come coadiutore a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;
 - 3) la situazione di famiglia;
- 4) la partecipazione attiva a congressi notarili nazionali od internazionali:
- 5) la condizione di coniuge o parente, entro il terzo grado, o di affine in linea retta di altro notaio in esercizio o che sia cessato dall'esercizio e che abbia esercitato la professione negli ultimi due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire.

Desidero brevemente illustrare i motivi che mi hanno indotto a modificare interamente il testo originario dell'articolo in esame.

Tra i titoli di preferenza, al punto 1), si parla di « maggiore permanenza nell'ultima sede »; ebbene, io ho ritenuto opportuno aggiungere le parole: « nell'ipotesi che vi sia stato trasferimento d'ufficio, il periodo si computa dall'ultima assegnazione su domanda » al fine di evitare sperequazioni tra coloro che questo trasferimento lo hanno avuto d'ufficio e coloro che, invece, l'hanno avuto su domanda.

Al punto 2) dell'articolo 4 è stato spostato il contenuto del punto 4) del testo originario; al punto 3) del mio emendamento si fa menzione alla situazione di famiglia; al punto 4) si elenca, tra i titoli di preferenza, la partecipazione attiva a congressi notarili nazionali od internazionali eliminando, rispetto al testo originario, punto 3), le parole « valutabili fino a tre punti ».

Il punto 5) del mio testo è rimasto immutato rispetto al testo originario; desidero tuttavia dire che, se la Commissione è d'accordo, ne proporrei la soppressione in quanto il fatto che tra i titoli preferenziali sia prevista anche la condizione di coniuge, parente o affine di altro notaio del distretto notarile nel quale è il posto da conferire potrebbe sembrare una sorta di « privilegio di casta ».

PRESIDENTE. Faccio presente alla Commissione che alla fine del punto 4) dell'articolo in esame il Governo propone di aggiungere la frase: « l'aver ricoperto cariche negli organi del notariato per almeno un biennio », eliminata dal punto 9) dell'articolo 3 per essere più giustamente inserita tra i titoli di preferenza.

C A R R A R O . Non sarei troppo favorevole alla proposta dell'onorevole relatore tendente a sopprimere il punto 5) dell'articolo 4, anzi, direi che i titoli di preferenza di cui ai punti 3) e 5) dovrebbero essere unificati nel senso la situazione di famiglia dovrebbe costituire titolo di preferenza nei trasferimenti anche con riferimento all'esercizio della professione notarile da parte di un congiunto.

Dobbiamo cioè renderci conto di certe esigenze ed è evidente che, nella maggioranza dei casi, un titolare di studio notarile preferisce avere nel proprio studio come collaboratore, piuttosto che un estraneo, un notaio congiunto.

L I C I N I , relatore alla Commissione. Se un notaio è titolare di una sede notarile non può aggiungere, alla propria sede, un'altra! BOLDRINI. Il problema concerne: la valutazione dei titoli di preferenza per l'assegnazione della sede notarile in caso di trasferimento. Ebbene, non mi pare che tale preferenza possa essere accordata, ove risulti parità di punteggio, oltre che per la causa della situazione di famiglia (punto 3) anche per il fatto di avere un familiare titolare di studio notarile nella stessa sede. Piuttosto, questa condizione dovrebbe costituire motivo per rifiutare il trasferimento perchè, altrimenti, si avrebbero due sedi notarili coperte da notai appartenenti alla stessa famiglia.

FILETTI. Sono per il mantenimento della condizione di cui al punto 5) dell'articolo 4.

All'articolo 3 abbiamo approvato i vari titoli necessari per il trasferimento e quello in esame, a mio avviso, non rappresenta che un caso del tutto marginale in quanto vi è il riferimento all'ipotesi della « parità di punteggio » che renderà possibile il verificarsi dell'ipotesi paventata dal senatore Boldrini in un numero limitatissimo di casi c, per questo, del tutto trascurabile.

Del resto, non mi pare neanche che si debba del tutto ignorare la condizione di cui al punto 5) per quelle ragioni che definirei umane fatte presenti dal senatore Carraro.

MARTINAZZOLI. Prima di decidere in merito a questo problema ritengo che dovremmo comprendere esattamente che cosa significa la possibilità che « la situazione di famiglia » influisca sul trasferimento. Infatti, se un certo tipo di interpretazione fosse corretta allora la situazione paventata dal senatore Boldrini si sgonfierebbe.

Voglio dire che se si dovesse intendere, ad esempio, che un notaio che ha la moglie impiegata a Roma, a parità di punteggio, sarà preferito ad un altro nel trasferimento in considerazione della sua situazione di famiglia allora, a questo punto, non vedrei la ragione di non far valere anche la circostanza di avere, in una certa sede, il padre o il figlio che già esercitano la funzione notarile come titolo di preferenza.

77° RESOCONTO STEN. (18 luglio 1974)

PRESIDENTE. Mi pare che il senatore Carraro abbia abbozzato un emendamento esplicativo del concetto ora espresso dal senatore Martinazzoli.

LICINI, relatore alla Commissione. Avevo proposto una modifica, ma ritiro la proposta, proprio perchè non ci si fermi su aspetti marginali: tanto marginali da farmi ritenere inutile il mantenimento dell'attuale dizione.

Quanto afferma il senatore Martinazzoli induce ad una riflessione. Quando io ho letto « la situazione familiare », ho pensato sinceramente che le parole si dovessero intendere nel senso di carico familiare. Se invece il senso è più ampio, e mi sembra giusto fare rientrare anche casi che non attengono al carico di famiglia ma a situazioni familiari in genere (l'ipotesi del coniuge che lavora nel luogo ove è il posto da conferire), è chiaro che emergono argomenti di carattere affettivo per cui dobbiamo considerare quelli di cui al n. 5).

In altri termini, se per situazione familiare non si deve intendere strettamente il carico di famiglia ma la situazione familiare nel suo complesso, mi sembra che possa anche rimanere il n. 5).

PRESIDENTE. Il senatore Carraro insiste nel suo emendamento?

CARRARO. Poichè non si propone di sopprimere il n. 5) ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Il primo emendamento da mettere ai voti è allora quello presentato dal rappresentante del Governo, il quale propone di aggiungere nell'articolo 4 un n. 4) bis del seguente tenore: «L'avere ricoperto cariche negli organi del notariato per almeno un biennio ».

L I C I N I, relatore alla Commissione. Ritiro, come ho detto, l'osservazione relativa al n. 5, ma chiedo che il n. 4) diventi n. 3). l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo diventi n. 3) bis e il n. 3) diventi n. 4).

 $P\ R\ E\ S\ I\ D\ E\ N\ T\ E$. Credo che non vi sia nulla in contrari in ordine a questa richiesta.

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Le varie condizioni previste all'articolo 4, come è sta to fatto rilevare, devono essere il più possibile di natura oggettiva. È esattamente di natura oggettiva la situazione di famiglia ma non la condizione di cui al n. 5) che è di natura soggettiva.

È già stato fatto presente, molto opportunamente, che qui si tratta di preferenza che viene accordata a parità di punteggio; e si è anche detto che questa parità di punteggio è possibile più in linea astratta che in linea pratica, perchè sono tanti i criteri per attribuire il punteggio per cui assai difficilmente potrà verificarsi il caso in cui si presentino due candidati con lo stesso punteggio. Noi legislatori, tuttavia, dobbiamo farci carico di questa possibilità e varare una legge giusta.

Allora (e qui debbo andare contro il disegno di legge originario del Governo), se per situazione di famiglia s'intende il carico di famiglia, nel senso che a parità di punteggio il posto viene attribuito a chi ha una condizione di famiglia gravosa (un figlio minorato bisognoso di curarsi in una clinica che sia vicina alla sede che si vuole assegnare o il coniuge che lavora in tale sede) io accetto il criterio perchè ritengo che una situazione di famiglia intesa in questo senso sia tale da giustificare anche soggettivamente una certa preferenza.

Là dove, invece il discorso non regge più e mi sembra che sia motivo anche di gravi preoccupazioni di ordine costituzionale è quando si pensa di dare la preferenza ad un tizio solo per il fatto che questi abbia come parente un altro notaio. Come è possibile, rispetto all'articolo 3 della Costituzione, stabilire una norma siffatta? Siamo francamente in una situazione di perfetta parità e non

può darsi preferenza solo per una esterna circostanza alla condizione in cui versa il soggetto, per il fatto cioè che ci sia un parente anche di terzo grado che abbia esercitato la funzione di notaio in quella località.

Debbo dire, sinceramente, che ho delle grosse perplessità di natura costituzionale per quanto riguarda il n. 5); mentre ritengo che il n. 3) potrebbe rimanere se interpretato in un senso che non sia puramente ancorato al carico di famiglia, ma ad una situazione oggettiva di famiglia tale da far sorgere nel soggetto un maggiore diritto rispetto ad un altro che non si trova nella stessa situazione.

Questo può essere costituzionalmente corretto; il fatto, invece, che la preferenza venga accordata solo per un motivo estraneo alla situazione di fatto in cui si trova il candidato, mi sembra che possa creare delle preoccupazione di natura costituzionale. Ripeto, è molto raro il caso che si presentino due candidati con lo stesso punteggio; quindi, come osservava il senatore Filetti, non varrebbe neanche la pena di prenderlo in considerazione. Ma se dobbiamo legiferare con un criterio di equità, direi di sopprimere il n. 5) e di mantenere, invece, il n. 3) con l'interpretazione che è emersa e che è da lasciare agli atti, in base alla quale si deve intendere come situazione familiare una situazione complessiva che abbia un'incidenza effettiva e non puramente ancorata al caso ovvero a fini soggettivi, tale da giustificare un maggior diritto da parte di chi ne fruisce.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo propone allora un emendamento soppressivo del n. 5).

FILETTI. Siccome il senatore Licini aveva ritirato la sua proposta relativa al n. 5, vorrei sapere se il rappresentante del Governo insiste nell'emendamento soppressivo.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Insisto facendo mio l'emendamento soppressivo ritirato dal senatore Licini.

FILETTI. Debbo dire allora che tutte le preoccupazioni di ordine costituziona- colta dall'onorevole proponente. È sostituito

le possono, a mio avviso, essere superate ove ridimensioniamo la dizione del n. 5).

Non vi è dubbio che qui si fa riferimento a due condizioni; una prima condizione di natura soggettiva è quella di coniuge o parente entro il terzo grado o di affine in linea retta; una seconda condizione di natura oggettiva è quella relativa all'esercizio della professione di notaio negli ultimi due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire. Forse non è il caso di estendere la previsione al parente entro il terzo grado o all'affine in linea retta, ma limitarla solo all'ambito familiare del nuovo notaio che viene trasferito e quindi alla condizione di coniuge o di discendente di altro notaio in servizio o che sia cessato dall'esercizio e che abbia esercitato la professione negli ultimi due anni, eccetera.

Presento, pertanto, il seguente emendamento: sostituire la parola « parente » con la parola « discendente entro il primo grado », e sopprimere le altre: « entro il terzo grado, o di affine in linea retta ».

LICINI, relatore alla Commissione. Mi dichiaro favorevole sulla proposta dell'onorevole Filetti che, se ho ben capito, dovrebbe essere soltanto restrittiva, nel senso che tende a sostituire la parola « parente » con « discendente entro il primo grado », e a cancellare le parole « entro il terzo grado o di affine in linea retta ».

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Accordare titolo di preferenza ad una persona soltanto per il fatto che è figlio di un notaio! Facciamolo allora anche i figli dei calciatori, dei senatori!

LICINI, relatore alla Commissione. Temo che, se non dovesse passare l'emendamento del Governo, logica vuole, essendo l'emendamento del senatore Filetti più restrittivo rispetto agli altri, si dia parere favorevole all'emendamento dell'onorevole Filetti; soltanto invece di dire: « discendente di primo grado », diciamo: « figlio ».

PRESIDENTE. La modifica è ac-

nell'emendamento dell'onorevole Filetti la parola « discendente di primo grado » con quella di « figlio ».

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono onestamente contrario all'emendamento del senatore Filetti in quanto stabilisce il principio molto strano che il figlio di un professionista, se il notaio è un professionista, ha un titolo preferenziale nei confronti dell'acquisizione di una certa sede. Questo principio un domani si può estendere a qualunque altra categoria, diventa un precedente pericoloso. Perchè accordare questa preferenza al discendente e non all'ascendente? Perchè questa simpatia nei confronti del discendente? Francamente non riesco a capire la logica di questo emendamento; in questo modo accordiamo un particolare privilegio, sia pure molto difficile da riscuotere, perchè si tratta di casi rarissimi, ad una persona solo per il fatto che è figlio di un notaio!

MARTINAZZOLI. Vorrei presentare un emendamento soppressivo al n. 4) dell'articolo 4 (partecipazione attiva ai congressi notarili) perchè qui siamo all'ilarità! Partecipazione attiva per distinguerla da quella passiva! Avremo lo svantaggio di rendere più lunghi i congressi notarili nazionali e internazionali; ad un certo punto interverranno tutti per potersi costituire dei titoli preferenziali.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Salvo il diritto di discutere sul n. 4), definiamo il n. 5).

PRESIDENTE. All'articolo 4 il Governo ha proposto un emendamento soppressivo del n. 5).

(È approvato).

Passiamo ora all'emendamento dell'onorevole Martinazzoli, il quale chiede la soppressione del n. 3) dell'articolo 4: « la partecipazione attiva a congressi notarili nazionali e internazionali ». L'onorevole relatore è pregato di esprimere il suo parere.

L I C I N I, relatore alla Commissione, La questione si pone in questi termini: quando ieri abbiamo parlato di pubblicazioni, si è detto che le pubblicazioni costituivano titolo per punteggio. Al di là però delle pubblicazioni, questa partecipazione è qui definita attiva proprio per distinguerla, secondo quanto diceva il senatore Martinazzoli, da quella passiva, nel senso che vi deve essere preferenza non per chi ha avuto il biglietto di invito al congresso, ma per chi ha svolto quell'attività di espansione delle proprie conoscenze che mi sembra non meriti proprio questa non rilevanza che l'onorevole Martinazzoli vuole dargli.

Mi sembra non vi sia motivo per eliminare quanto previsto dal testo originario.

CARRARO. Vorrei trovare una formula per mettere d'accordo il senatore Martinazzoli e l'onorevole relatore.

Effettivamente, « partecipazione attiva », oltre che non molto elegante è anche equivoca nell'entità; allora, se fosse possibile, io aderirei ad una ragione di preferenza per chi ebbe funzione di relatore in congressi nazionali e internazionali, in questo senso predisporrei un subemendamento.

LICINI, relatore alla Commissione. Il senatore Martinazzoli non ha partecipato alla precedente seduta, altrimenti non avrebbe sollevato la questione, così come anche la modifica proposta dall'onorevole Carraro ha già formato oggetto di attenzione. Cosa si è detto nell'altra seduta? Fu proprio il senatore Petrella a sollevare questa questione; poichè si era data importanza alla pubblicazione, per una certa analogia si doveva dare pari importanza, se non maggiore, a coloro che avevano partecipato ai congressi; anzi, in un primo tempo si parlò di partecipazione pura e semplice, fu proprio il Governo ad opporsi. 99 volte su 100 si tratta di una partecipazione turistica, mentre in alcuni casi esige un impegno ben maggiore che non quello della pubblicazione; fare da relatore ad un congresso può talo-

ra, dal punto di vista scientifico e dottrinale, esigere un impegno ben superiore a quello dello scrivere un articolo, un libro anche modesto; poichè questi ultimi si prendono in esame ai fini del punteggio, proposi all'onorevole Petrella, che accettò, di trasferire questa dizione tra i titoli di preferenza togliendola dalla sede dei punteggi; per partecipazione si intende partecipazione come relatore di un congresso, in tal modo non vi possono essere equivoci ai fin: della valutazione di questa circostanza che, ripeto ancora una volta, sarà di ben scarsa applicazione perchè presuppone parità di punteggio, il che non avverrà quasi mai: quindi, dovrà essere valutata questa circostanza soltanto se vi sarà la condizione generale della parità di punteggio.

Quindi, per attiva si intende la partecipazione in qualità di relatore.

BOLDRINI. Si potrebbe parlare di partecipazione impegnata.

PRESIDENTE. Però il relatore ha in genere una pubblicazione che vale già come punteggio ai sensi dell'articolo precedente.

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Può esservi una relazione orale, non sempre viene pubblicata.

A T T A G U I L E . Quando si tiene un concorso notarile, si creano poi commissioni per lo studio particolare di determinate questioni; queste commissioni vengono elette dall'assemblea, formulano delle proposte cercano di mettere a fuoco il problema; solo ai pochi che ne fanno parte, solo a questi è consentito un certo riconoscimento per titoli nei trasferimenti; bisognerebbe intendere la dizione in questione come notaio che partecipa a queste commissioni di studio nominate in sede di questi congressi.

MARTINAZZOLI. Ritiriamo lo emendamento.

C A R R A R O . Rinuncio a proporre un subemendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 che con le modifiche testè apportate risulta così formulato:

(Titoli di preferenza)

Ove risulti parità di punteggio, la preferenza è determinata tenendosi conto dei seguenti elementi:

- 1) la maggiore permanenza nell'ultima sede; nell'ipotesi che vi sia stato trasferimento d'ufficio, il periodo si computa dall'ultima assegnazione su domnada;
- 2) l'aver esercitato funzioni notarili come coadiutore a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;
- 3) la partecipazione attiva a congressi notarili nazionali ed internazionali;
- 4) l'aver ricoperto cariche negli organi del notariato per almeno un biennio;
 - 5) la situazione di famiglia.

(È approvato).

Art. 5.

(Trasferimento per modificazioni di circoscrizioni)

In ogni ipotesi di modificazione di circoscrizione, ove le sedi notarili di un distretto risultino assegnate a più distretti, i notai del distretto precedente possono chiedere al Ministro di grazia e giustizia di essere trasferiti, temporaneamente, in soprannumero, dal distretto in cui è compresa la loro sede al capoluogo di altro distretto, al quale sono state aggregate o sono rimaste assegnate sedi del distretto precedente. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione.

77° RESOCONTO STEN. (18 luglio 1974)

I notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano e nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo.

I trasferimenti previsti nel presente articolo non possono superare il terzo del numero dei posti assegnati al distretto per il
quale i trasferimenti stessi sono stati richiesti. La preferenza fra gli aspiranti è determinata dal maggior numero della quota
di atti prevista nel comma secondo e, a parità, dall'anzianità di esercizio nel distretto
precedente.

LICINI, relatore alla Commissione. Come avevo detto nel corso della relazione, non propongo alcun emendamento di sostanza. Mi sembra però che il secondo comma suonerebbe meglio, dal punto di vista lessicale, se così formulato: «I notai che chiedono il trasferimento devono dimostra re di aver ricevuto, nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo, almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano ».

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Licini, tendente a formulare il secondo comma dell'articolo 5 nel modo seguente: «I notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto, nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo, almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 6.

(Preferenze speciali nei concorsi per trasferimento)

Nei concorsi per il trasferimento in sedi di un distretto in cui vi siano notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo, è data la preferenza ai notai in esercizio nel distretto medesimo. A parità di condizioni, la preferenza spetta ai notai in soprannumero e, fra questi, ai titolari di posti soppressi.

Entro un triennio dall'attuazione del provvedimento modificativo della circoscrizione i notai, che non hanno ottenuto il trasferimento in soprannumero perchè non si sono verificate le condizioni previste nei comuni secondo e terzo dell'articolo precedente, sono equiparati ai notai che hanno conseguito tale trasferimento agli effetti dei concorsi contemplati nel primo comma del presente anticolo.

LICINI, relatore alla Commissione. Vorrei chiedere agli esperti della materia un chiarimento. Il titolo dell'articolo è: « Preferenze speciali nei concorsi per trasferimento ». Poi, nel primo comma, si legge: « Nei concorsi per trasferimento, eccetera, è data la preferenza ai notai in esercizio nel distretto medesimo ». Che cosa si intende con « è data la preferenza »? È una preferenza, come si legge nel titolo, speciale, che quindi sopravanza i titoli di preferenza di cui all'articolo 4?

ATTAGUILE. È una preferenza assoluta.

L I C I N I , relatore alla Commissione. Pensavo che non fosse un qualcosa che addirittura scavalcasse anche il punteggio.

ATTAGUILE. Scavalca il punteggio. scavalca tutto.

LICINI, relatore alla Commissione. Allora, scusatemi, non è più preferenza questa. Perchè la normativa dell'articolo 3 è:

« Titoli per il trasferimento » e quella dell'articolo 4 è: « Titoli di preferenza ». Preferenza speciale dovrebbe essere una preferenza che scavalca quelle di cui all'articolo 4. Rimango, comunque, alquanto perplesso.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Avete ben valutato il caso contemplato dall'articolo 6? Se vi è soppressione di posti o trasferimento al capoluogo, evidentemente la posizione dei notai in soprannumero è da valutare con preferenza assoluta.

LICINI, relatore alla Commissione. Non discuto sul concetto, ma sulla espressione « è data la preferenza », che, nel complesso della normativa, dà luogo a dei dubbi. Allora bisognerebbe dire: « è data assoluta precedenza », perchè poi all'interno della stessa categoria dei notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo varranno i titoli dell'articolo 3 e dell'articolo 4. Insomma, si deve non più parlare di preferenza, ma di precedenza.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. È questo lo spirito.

PRESIDENTE. Il relatore chiede allora un emendamento del titolo?

LICINI, relatore alla Commissione. Prima di coniare una formula ci penserzi un po' sopra. Mi affiderei pertanto al consiglio dei più esperti, oppure chiederei un attimo di riflessione, perchè bisogna chiarire il concetto adeguatamente.

PRESIDENTE. Bisognerebbe vedere che cosa dice il decreto del 28 dicembre 1924, n. 2124.

ATTAGUILE. Terrei presente il testo dell'articolo 13 di tale decreto.

PRESIDENTE. Lo leggo: « Dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione ed entro un triennio dalla sua attuazione, i notari, che

abbiano ricevuto atti nelle circostanze indicate nel primo comma e nella misura prevista nel secondo comma dell'articolo 8, ma non abbiano chiesto o comunque non abbiano ottenuto di essere traslocati in soprannumero ad altro distretto, avranno diritto di preferenza, nei concorsi per qualsiasi sede di tale distretto, su ogni altro aspirante se non concorrano notari in esercizio nel distretto medesimo, e insieme coi notari del distretto stesso se questi concorrano senza avere il diritto di preferenza di cui nell'articolo 12 ».

Seguono poi altri due commi che non hanno rilevanza ai fini della discussione che stiamo facendo.

LICINI, relatore alla Commissione. Proporrei che si dicesse, al primo comma: « Nei concorsi per trasferimento in sedi di un distretto in cui vi siano notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo, è data la preferenba, su ogni altro aspirante, ai notai in esercizio nel distretto medesimo ».

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono favo revole all'emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Licini propone di aggiungere, nel primo comma dell'articolo 6, dopo la parola « preferenza », le altre «, su ogni altro aspirante, ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 7.

(Commissione per i concorsi di trasferimento)

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominata una commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.

La commissione è composta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del notariato presso detto Ministero e da un notaio in esercizio, che è designato ogni anno dal Consiglio nazionale del notariato.

Un magistrato addetto all'ufficio del notariato disimpegna le funzioni di segretario. Per ciascun concorso la commissione redige una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori.

La graduatoria è sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso, può prendere visione della relazione ed ottenere copia a sue spese, previo versamento del relativo importo presso un archivio notarile ed esibizione della relativa quietanza.

ATTAGUILE. A proposito di questo articolo avrei diverse perplessità da rappresentare alla Commissione ed al Governo

Andando per ordine, per quanto riguarda la nomina della commissione, io, per la verità, pur essendo d'accordo sulla presenza nella commissione stessa del direttore generale e del direttore dell'ufficio del notariato, riterrei più opportuna una commissio ne composta di quattro funzionari del Ministero, intendendosi l'espressione funzionari in senso ampio (può trattarsi anche di magistrati).

Praticamente il Ministro avrà la possibi lità di scegliere sia il direttore generale che il funzionario che dirige l'ufficio del notariato; però a mio giudizio la commissione dei concorsi dovrebbe essere composta da quattro membri cioè da due effettivi e da due supplenti, perchè può darsi che il direttore generale, per un motivo qualsiasi, non possa partecipare ai lavori di questa commissione con la conseguenza di bloccarne i lavori; in definitiva, quindi, io propongo di comporre la commissione con quattro funzionari del Ministero, di cui due effettivi e due supplenti, più due notai, di cui uno

effettivo e uno supplente, designati dal consiglio nazionale del notariato.
tariato.

Per quanto riguarda poi l'altro capoverso dove è detto che « un magistrato addetto all'ufficio del notariato disimpegna le funzioni di segretario », io sostituirei la parola « magistrato » con l'altra « funzionario », in conseguenza della discussione che si è svolta ieri in Aula. Naturalmente funzionario è colui che esplica le funzioni amministrative del Ministero e può essere anche un magistrato.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Basterebbe dire soltanto «un addetto all'ufficio...». sopprimendo, cioè, la parola « magistrato ».

ATTAGUILE. Per me va bene. L'altra osservazione che sottopongo all'attenzione della Commissione è quella di studiare la possibilità di dar modo a coloro che partecipano contemporaneamente a più concorsi di optare per le sedi per le quali concor-10no. Può succedere, infatti, che a breve distanza di tempo vengano banditi concorsi per due comuni diversi, ma che fanno parte dello stesso distretto; il notaio che ha interesse a trasferirsi, può darsi che non si limiti a concorrere per la sede, poniamo, più difficile, ma anche per l'altra; una volta che è riuscito vincitore per una sede, il notaio non può più essere nominato per l'altra, anche se vi risulti vincitore. Quindi si dovrebbe trovare un modo per garantire al notaio che ha partecipato al concorso la possibilità di optare per la sede che preferisce, tra le diverse per le quali ha concorso e in cui è risultato vincitore. Io credo di aver trovato il modo di ovviare a questo inconveniente con un emendamento, che sottopongo alla Commissione, aggiuntivo di un ultimo comma: « Il notaio che risulta vincitore di più concorsi avrà diritto di optare per la sede preferita entro 90 giorni dalla decisione del primo concorso al quale ha partecipato. Le sedi rinunciate vengono assegnate agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del relativo concorso ».

77° RESOCONTO STEN. (18 luglio 1974)

In questo modo il concorso potrà mon andare svuotato o annullato, in quanto ogni posto a concorso avrà il suo relativo vincitore.

M A R I A N I . Concordo con l'emendamento presentato dal senatore Attaguile, suggerendo, però, di modificare l'emendamento stesso nel senso di dire « il notaio deve scegliere », non che « ha diritto ».

ATTAGUILE. D'accordo.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. A me pare che questo articolo conferisca al Ministro di grazia e giustizia molte responsabilità. senza i corrispettivi poteri; ad esempio, infatti, il Ministro si limita a nominare una commissione che è già predeterminata per legge: l'unica facoltà che il Ministro ha è quella di approvare o meno la graduatoria del concorso, ma io vorrei proprio vedere quel Ministro che si assume la responsabilità, poichè non gli va bene un qualcosa, di respingere la graduatoria di un concorso! Quindi il Ministro non ha nessuna facoltà di intervenire, direttamente o indirettamente in certe questioni, pur avendone le re sponsabilità, poichè davanti al Parlamento è sempre il Governo che è responsabile se le cose funzionano o non funzionano. Può darsi che questo articolo sia stato preparato dagli uffici del notariato a proprio uso e consumo, ma è profondamente ingiusto e pertanto, a prescindere dagli emendamenti del senatore Attaguile, io comincerei a modificare il secondo in questo senso: «La Commissione è presieduta dal Ministro o da un suo delegato, ed è composta, eccetera ». A questo punto possono inserirsi gli emendamenti del senatore Attaguile, al quale chicdo un chiarimento: i due supplenti che lei propone, entrano a far parte della Commissione soltanto in caso di impedimento dei due effettivi? In altre parole, lei sostituisce il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni e il direttore dell'ufficio del notariato con due funzionari scelti ad libitum del Ministro.

ATTAGUILE. È proprio per questo che io parlo di quattro funzionari, per dar modo al Ministro di poter scegliere un suo intervento, fare una scelta. Naturalmente il Ministro sceglierà il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni e il direttore dell'ufficio del notariato, ma potrà disporre diversamente.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. C'è già la presidenza del Ministro o di un suo delegato (normalmente delegherà il direttore generale competente), quindi io ridurrei la composizione della commissione a due funzionari (anzichè quattro) uno effettivo e l'altro supplente.

PRESIDENTE. Pentanto il testo sostitutivo del senatore Attaguile risulta così formulato: « Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominata una commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.

La commissione è presieduta dal Ministro o da un suo delegato ed è composta da due funzionari del Ministero di grazia e giustizia, di cui uno effettivo ed uno supplente, e da due notai in esercizio, di cui uno effettivo e uno supplente, designati ogni anno dal Consiglio nazionale del notariato.

Un addetto all'ufficio del notariato disimpegna le funzioni di segretario.

Per ciascun concorso la Commissione, entro 90 giorni dalla pubblicazione del concorso stesso, redige una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori.

La graduatoria è sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso, può prendere visione della relazione ed ottenere copia a sue spese, previo versamento del relativo importo presso un archivio notarile ed esibizione della relativa quietanza.

Il notaio che risulta vincitore di più concorsi deve optare per la sede preferita entro 90 giorni dalla decisione del primo concorso cui ha partecipato. Le sedi rinunciate vengono assegnate ad altri concorrenti, se-

condo l'ordine di graduatoria del relativo concorso ».

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Per motivi evidenti, credo che sia opportuno, al quinto comma, dire: « La graduatoria è approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia », appunto perchè la commissione può essere presieduta, sì, dal Ministro, ma anche dal suo delegato.

A T T A G U I L E . Sono d'accordo. L'emendamento s'intende così modificato.

PRESIDENTE. Vorrei sentire il parere del relatore.

LICINI, relatore alla Commissione Sono favorevole al testo sostitutivo lettoci dall'onorevole rappresentante del Governo. Però vorrei sapere se, quando si parla di 90 giorni dalla decisione del primo concorso, si pone un termine che si riferisce, secondo l'esempio portato dal collega Attaguile, all'esito favorevole del primo concorso. Per chè altrimenti, se l'interessato sta ancora partecipando ad altri concorsi e non è uscita ovviamente la graduatoria, non può optare per la sede preferita.

A T T A G U I L E . Ma siccome i concorsi vanno espletati entro trenta giorni dalla data in cui sono banditi, ecco che se vengono mantenuti questi termini l'interessato ha la possibilità di conoscere l'esito degli altri concorsi entro gli altri 60 giorni. Questo è lo spirito dell'emendamento.

L I C I N I , relatore alla Commissione. In sede di coordinamento si potrà poi vedere quali punti della norma in esame perfezionare rispetto all'articolo 2, il quale stabilisce al secondo comma che sono esclusi dal concorso gli aspiranti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso. Pertanto si potrebbero aggiungere nell'articolo in esame le parole: « salvo quanto previsto nell'articolo 2 ».

ATTAGUILE. Ma siccome abbiamo previsto quel termine di 60 giorni, possono partecipare ad altri concorsi; cosa che non possono fare una volta scaduto il termine stesso.

L I C I N I, relatore alla Commissione. In ogni caso è questione di coordinamento.

PRESIDENTE. Il quarto comma stabilisce: « Per ciascun concorso la Commissione, entro 90 giorni dalla pubblicazione del concorso stesso, redige una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori ». Ma ci sarà un termine per le domande?

ATTAGUILE. Ci sarebbe un mese di tempo.

PRESIDENTE. Benissimo, allora. Poichè nessun altro domanda di parlare, ed essendosi dichiarati favorevoli sia il Governo che il relatore, metto ai voti l'articolo 7 nel testo sostitutivo proposto dal senatore Attaguile, con la modifica al quinto comma suggerita dal rappresentante del governo e fatta propria dallo stesso senatore Attaguile.

(È approvato).

Art. 8.

(Nuovo concorso)

È in facoltà del Ministro di grazia e giustizia mettere nuovamente a concorso posti di notaio vacanti, ai quali non siano stati trasferiti notai in esercizio.

(È approvato).

Il senatore Attaguile propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Il primo comma dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

"Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'articolo 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie agli obblighi stabiliti negli articoli 18 e 24.

77° RESOCONTO STEN. (18 luglio 1974)

La disposizione non si applica al caso di trasferimento di notaio in esercizio, il quale, con lo scadere dei termini stabiliti, decade dalla nomina nella nuova sede ma conserva il diritto a svolgere le sue funzioni nel luogo della precedente residenza. A seguito della predetta decadenza la sede messa a concorso è assegnata agli altri concorrenti, se condo l'ordine di graduatoria del concorso stesso" ».

ATTAGUILE. Ad illustrazione dell'articolo proposto ricorderò che, l'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il quale stabilisce che il notaio decade dalla nomina se nel termine di cui all'articolo 24 non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie agli obblighi di cui agli articoli 18 e 24, si applica attualmente anche nel caso di trasferimento su domanda di un notaio, dopo molti anni di esercizio professionale, per il solo fatto che questi non ha presentato in tempo la modifica della cauzione, che è ancora di 15.000 lire, o non ha presentato il certificato del sindaco o del pretore attestante che in quella sede è aperto l'ufficio (sono gli adempimenti di cui all'articolo 24). Dopodichè l'interessato, per poter tornare ad esercitare la professione, deve affrontare un nuovo concorso; cosa che può fare solo se non ha superato il limite di età.

Ora è evidente che si tratta di una sanzione ancora più grave di quelle previste per chi commetta un reato, per chi si renda indegno di esercitare la professione e venga punito dalla legge. A me sembra una norma di una severità esagerata ed ho quindi ritenuto opportuno proporre l'articolo sostitutivo, che lascia almeno, a chi non abbia fatto in tempo a provvedere a tutti gli adempimenti, la possibilità di rimanere nella sede in cui ha esercitato fino ad allora la sua professione.

LICINI, relatore alla Commissione. Sono favorevole all'emendamento. PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Attaguile.

(È approvato).

Se i colleghi sono d'accordo, l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo ed approvato al termine della precedente seduta è inserito dopo l'articolo 7.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Se la Commissione è d'accordo, il testo unificato dei due disegni di legge assumerà il titolo del disegno di legge n. 1624, e cioè: « Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai ».

Poichè nessuno fa obiezioni, così rimane stabilito.

Nella seduta del 17 luglio il relatore, nel proporre la discussione dei due disegni di legge nn. 1462 e 1624 in un testo unificato, prendendo a base il disegno di legge n. 1624, aveva proposto altresì che l'articolo 1 del disegno di legge n. 1462 venisse stralciato e formasse oggetto di un altro disegno di legge, che avrebbe assunto il numero 1462-bis.

Metto ai voti tale proposta.

(È approvata).

Il titolo del disegno di legge n. 1462-bis dovrebbe essere il seguente: « Attribuzione di benefici in favore di notai ex combattenti e categorie equiparate ».

Poichè nessuno fa obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 13,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici Dott. FRANCO BATTOCCHIO